



COMUNE DI BARI

BANDO DI CONCORSO GENERALE N.1/2018 INDETTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE DEL 07/04/2014, N.10 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI BARI SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE.

Articolo 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. A norma dell'art.3 della L.R. 07/04/14, n.10, può partecipare al presente concorso:

a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Bari o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2;

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso.

Il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 15.250,00 (Delibera di G.R. 25 maggio 2016, n. 735). Il reddito imponibile è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, dunque alla dichiarazione dei redditi del 2016 presentata nel 2017, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento.

La mancanza di reddito deve essere autocertificata nelle forme previste dalla legge. Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Si specifica, inoltre, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 10/2014 che *"L'occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comporta l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione"*.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

a) conviventi more uxorio e unioni civili come oggi disciplinati dall'art.1 della Legge n°76 del 20 maggio 2016;

b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;

c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

2. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati al comma 1, lettere c) , d) , e f) del presente bando, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Si precisa che tutti coloro che hanno già presentato domanda per il precedente bando – 6/2012 - **devono** rinnovare la domanda, in quanto la precedente graduatoria sarà dichiarata decaduta alla data di approvazione della graduatoria definitiva in esito al presente bando.

Gli interessati all'assegnazione possono perseguire una sola assegnazione nell'ambito regionale.

Articolo 2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Ogni informazione inerente le modalità di compilazione potrà essere reperita presso:

- lo Sportello Agenzia per la Casa presso la Ripartizione Patrimonio – P.O.S. Edilizia Residenziale Pubblica – Viale Archimede n. 41/A – Bari;
- le sedi di tutti i Municipi;
- l'Ufficio relazioni con il cittadino – Via Roberto da Bari – Bari;
- le sedi dei sindacati dell'inquilinato.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso pubblico possono essere compilate seguendo la procedura online sul portale del comune di Bari all'indirizzo : **<http://www.comune.bari.it/web/casa-e-patrimonio>**.

Il form della domanda online prevede la compilazione di moduli contenenti un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il modulo è formulato in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi. In caso di compilazione non corretta, il sistema impedisce di passare allo step successivo.

Al termine della compilazione il concorrente dovrà stampare una ricevuta con gli estremi della domanda di partecipazione; tale ricevuta dovrà essere presentata presso lo Sportello Agenzia per la Casa presso la Ripartizione Patrimonio – Viale Archimede n. 41/A – Bari unitamente alla fotocopia di un documento di identità. I concorrenti devono, inoltre, produrre, insieme alla consegna della ricevuta, tutti i documenti che attestano la legittimità del possesso dei requisiti dichiarati, se non autocertificabili.

LA SOLA COMPILAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA, SENZA LA CONSEGNA A

MANO DELLA RICEVUTA CON LA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ, NON HA VALORE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO.

Oltre alla compilazione telematica online è anche possibile compilare la domanda mediante gli appositi modelli in distribuzione gratuita presso:

- lo Sportello Agenzia per la Casa presso la Ripartizione Patrimonio – P.O.S. Edilizia Residenziale Pubblica – Viale Archimede n. 41/A – Bari;
- le sedi di tutti i Municipi;
- l'Ufficio relazioni con il cittadino – Via Roberto da Bari – Bari;
- le sedi dei sindacati dell'inquilinato.

Nei predetti moduli è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed al possesso delle condizioni che danno diritto all'attribuzione dei punteggi.

Si specifica ulteriormente che, a pena di esclusione, il richiedente deve apporre la firma autografa sul predetto modulo e allegare un documento di identità in corso di validità.

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare la perdita del diritto dai benefici eventualmente conseguenti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, determinano una violazione di legge e saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

**Articolo 3
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, sono attribuiti punteggi, secondo le indicazioni fornite di seguito, in accordo con quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014.

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

- a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:
 - a) inferiore ad una pensione sociale (€ 4.800,38 annui): **punti 4.**
 - b) inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.524,57 annui): **punti 3.**
 - c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 11.324,95 annui): **punti 2.**
- a2) nucleo familiare composto:
 - a) da 3 o 4 unità: **punti 1.**
 - b) da 5 o 6 unità: **punti 2.**
 - c) da 7 unità ed oltre: **punti 3.**
- a3) nucleo familiare composto da un componente con uno o più figli minori a carico: **punti 2.**
- a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1.**
- a5) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, o la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 1.**

Tale punteggio è attribuibile:

- a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.

b) qualora il nucleo familiare richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 3.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino minore o, se maggiorenne, affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento.

a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: **punti 1.**

a8) richiedenti la cui sede lavorativa, nel comune di Bari, si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: **punti 1.**

Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; si precisa che l'alloggio in casa famiglia è equiparato all'alloggio non idoneo: **punti 4.**

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o da assegnazione a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2.**

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigenici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.**

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10, L.R. n. 10 del 07/04/2014:

a) oltre 2 persone in più: **punti 1.**

b) oltre 3 persone in più: **punti 2.**

a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1.**

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 6.**

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto (intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale), di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6.**

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole motivata da documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento e in quello precedente.

Si specifica che la situazione di morosità incolpevole, ossia di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale da parte di almeno un componente del nucleo familiare, deve risultare dovuta da almeno una delle seguenti cause ai sensi dell' art. 2 del D. M. del 14/05/2014 n° 202:

- perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali (rilasciata dalle competenti autorità – azienda sanitaria locale, ecc. secondo quanto previsto dal decreto Ministero Sanità n. 329/1999 e ss.mm.ii).

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica a seguito del presente bando è causa di decadenza dal contributo per morosità incolpevole assegnato in precedenza.

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della L.R. n. 10 del 07/04/2014: **punti 1.**

2. Non sono cumulabili i punteggi:

a9) con a10);

a14) con a15);

a14) e a15) con a9) a10), a11), a12) e a13).

3. Ai fini della collocazione in graduatoria, in caso di due o più concorrenti a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio tra questi, a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

Articolo 4

RACCOLTA DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

Le domande per la partecipazione al presente concorso debbono essere presentate, pena esclusione, alternativamente, secondo una delle due procedure indicate al precedente art. 2 in particolare:

A) **nel caso in cui venga consegnata a mano** la domanda dovrà pervenire inderogabilmente, entro le ore 12,00 del 60° giorno dalla pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio on line del Comune di Bari (www.comune.bari.it), depositandola presso l'Agenzia per la Casa - Ripartizione Patrimonio – via Archimede, n°41/A – 70126 Bari.

Nel caso in cui si opti per la raccomandata A/R farà fede la data del timbro postale di spedizione. In tal caso la lettera raccomandata A/R dovrà essere indirizzata a:

Agenzia per la Casa - Ripartizione Patrimonio – via Archimede, n°41/A – 70126 Bari

B) **nel caso in cui si opti per la procedura di presentazione online**, la domanda dovrà essere inviata telematicamente entro il termine di giorni 60 (precisamente, entro le ore 12,00 del 60° giorno) dalla data di pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio on line del Comune di Bari (www.comune.bari.it). Sempre a pena di esclusione, successivamente alla compilazione della domanda online, entro 90 giorni (entro le ore 12,00 del 90° giorno) dalla data di pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio on line del Comune di Bari (www.comune.bari.it), il richiedente dovrà consegnare presso l'Agenzia per la Casa - Ripartizione Patrimonio – via Archimede, n°41/A – 70126 Bari, la ricevuta attestante l'avvenuta corretta compilazione della domanda online unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente.

Le ricevute presentate oltre i termini fissati dal presente bando non saranno ammesse.

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e desunte attraverso la documentazione consegnata di cui all'art. 5 del presente bando, il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda nonché alla formazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti secondo l'ordine dei predetti punteggi provvisori.

In calce a tale graduatoria sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, apportando eventuali modificazioni di punteggio o esclusione.

La graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione dei modi e dei termini per l'opposizione, è trasmessa alle OO.SS. ed è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e della ARCA Puglia Centrale – Bari nonché sul sito del Comune.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate alla Commissione Provinciale di ERP di Bari, per tramite della Ripartizione Patrimonio. Questo ufficio trasmette la richiesta pervenuta, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla Commissione, per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante sulla graduatoria provvisoria.

La Ripartizione Patrimonio, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e altresì trasmessa della ARCA Puglia – Bari e alle OO.SS..

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia fino a quanto non viene aggiornata nei modi previsti nell'art.7 della Legge Regionale n.10/2014, cioè, mediante bandi di concorso integrativi, nell'arco del quadriennio di validità.

Al bando possono partecipare i nuovi aspiranti all'assegnazione e devono partecipare anche quelli collocati nella graduatoria definitiva conseguente al bando 6/2012, che si riterrà decaduta all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria in esito al presente bando, nonché tutti coloro che a qualsiasi titolo conducano alloggio sulla base di assegnazione temporanea, pena la revoca della stessa. Quanti, pur oggi inclusi nella graduatoria vigente, non dovessero rinnovare la domanda di partecipazione al presente bando, saranno cancellati dalla graduatoria riveniente dal precedente bando 6/2012 all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria.

A norma dell'art.8 comma 4 della L.R. n.10/2014, gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti valgono in ogni caso le disposizioni dell'art. 8 della L.R. n°10/2014.

Articolo 5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICEVUTA PER IL POSSESSO DEI REQUISITI E L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

Per facilitare e velocizzare l'esame delle domande per l'ammissione al bando di concorso, si consiglia al concorrente che si trovi in una o più delle condizioni riportate nel modello di domanda, di allegare la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- 1) attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente il nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;

- 2) certificato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia – da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso - dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- 3) attestazione comprovante la qualifica di profugo;
- 4) provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- 5) provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- 6) provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposto del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- 7) attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente (l'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Bari e quello di residenza sia superiore a 40 km);
- 8) contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione determinato ai sensi della legge vigente alla data della stipula del contratto, incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
- 9) Dichiarazione tecnico abilitato relativa alla superficie dell'alloggio occupato calcolata secondo le norme di cui all' 22 L.R. 10 del 7/04/2014;
- 10) Certificato comprovante lo stato di disoccupazione, in caso di mancanza di reddito;
- 11) ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

Nel caso in cui il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Bari si riserva di effettuare appositi sopralluoghi.

Tutta la documentazione che il concorrente intenda presentare deve essere prodotta in originale o copia presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio corredata obbligatoriamente da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Articolo 6 GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) dell'art. 3 del presente bando, sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali sono valide **solo** ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

Articolo 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi è effettuata in base all'ordine della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi dal Direttore della Ripartizione Patrimonio. In sede di assegnazione sarà verificato quanto dichiarato nella domanda e la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento nei casi previsti e con le modalità di cui all'art. 16 della L.R. n°10/2014.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 21 e seguenti della L.R.

n.10/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Giuseppa Sannicandro – P.O.S. Edilizia Residenziale Pubblica.

Articolo 8 RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.10/14.

Articolo 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

- a) è effettuato in base alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014.
- b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune.
- c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima.
- d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.
- e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003.
- f) titolare del trattamento è il Responsabile della P.O.S. Edilizia Residenziale Pubblica, Sig.ra Giuseppa Sannicandro, responsabile del trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Articolo 10 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 07/04/2014, n.10 e successive modifiche ed integrazioni.

Bari, data di pubblicazione

Il Direttore di Ripartizione
Dott. Onofrio Padovano

L'Assessore
Avv. Pierluigi Introna